

Al Presidente di
CONFINDUSTRIA ASCOLI PICENO
Associazione degli Industriali
della Provincia di Ascoli Piceno

Il sottoscritto

Titolare/Legale rappresentante dell'Impresa

Con sede legale in Provincia Cap

Via N°

presa visione dello Statuto Sociale, del Codice Etico e della carta dei valori, dei quali l'impresa ha ricevuto copia e nei confronti dei quali si impegna ad uniformare il proprio comportamento, nonché dello schema di calcolo dei contributi associativi,

CHIEDE

che la presente domanda di adesione venga sottoposta al Consiglio di Presidenza per far sì che, a norma dell'articolo 4 dello Statuto Sociale, l'impresa sia ammessa a far parte dell'Associazione in qualità di associata. Chiede formalmente che la stessa impresa venga inserita nella sezione organizzativa

.....*

Il sottoscritto, inoltre, dopo aver preso atto del contenuto dell'informativa di cui al Regolamento 2016/679 (GDPR) ed allegata alla presente domanda,

ESPRIME

il proprio libero consenso affinché Confindustria Ascoli Piceno proceda ai trattamenti dei propri dati personali come risultanti dalla suddetta informativa.

Si impegna in particolare al rispetto delle norme riportate in calce alla presente richiesta di cui al Titolo II° dello Statuto Sociale, "I SOCI", che disciplina diritti ed obblighi delle associate.

Allega inoltre alla presente domanda, copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e visura camerale aggiornata.

Data

Timbro e firma per esteso del Titolare
o legale rappresentante

***PARTE RISERVATA ALL'ASSOCIAZIONE**

L'accoglimento della domanda è stato/non è stato ratificato dal Consiglio di Presidenza nella seduta del

.....

Con l'attribuzione dell'impresa alla Sezione Organizzativa

..... Data

Il Presidente

Matricola N.

.....

Ragione Sociale

Attività

Forma giuridica Capitale sociale Fatturato

Partita IVA Codice Fiscale

Impresa Industriale Artigiana Commerciale Altro

Dati pubblici per il sito dell'Associazione

Eventuale Ragione Sociale ridotta (marchio identificativo)

Principali prodotti/servizi

Indirizzo

Comune Cap Provincia

Telefono Telefax Sito WEB

Email generica PEC

Spaccio Aziendale Certificazioni qualità

(Eventuale descrizione in inglese)

Informazioni necessarie per i rapporti con l'Associazione

Persona di riferimento per i rapporti con l'Associazione

Ruolo in azienda Telefono diretto

Cellulare Email diretta

Banca d'appoggio Filiale di

Informazioni

Data Fondazione CCIAA Albo Artigiani

Posizione INAIL Posizione INPS ASUR

Codice ISTAT principale Codice ISTAT secondario

Produzione principale

Produzione secondaria

Paesi export Quota %

Paesi import Quota %

Fiere Incarichi pubblici titolare

Forza Lavoro

CCNL principale CCNL secondario

Dirigenti n. Quadri n. Impiegati n. Operai n. Apprendisti n.

Contratti di Formazione n. Lavoranti a Domicilio n. Agenti e Rappresentanti n.

Stagionali n. Altri Contratti

Monte salari annuo Lavoro a terzi Lavoro da terzi

Organismi sindacali presenti in azienda

Ulteriori Informazioni

.....

.....

.....

Estratto dello Statuto

In relazione alla richiesta di adesione, si accettano specificatamente le disposizioni statutarie del Titolo II dello Statuto, agli articoli: 3, 4, 5, 6, 7 e 8 di seguito riportati.

Art. 3 – Perimetro della rappresentanza

3.1 - caratteristiche

Possono aderire come soci effettivi di Confindustria Ascoli Piceno le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi - rappresentative di diversi settori merceologici ed aree di attività, di ogni dimensione ed assetto societario e proprietario - con una organizzazione complessa e che:
 siano costituite con riferimento ad una delle forme giuridiche previste dall'ordinamento generale;
 diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati a integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'organizzazione di appartenenza, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi;
 dispongano di una adeguata struttura organizzativa e/o evidenzino un sufficiente potenziale di crescita.

3.2 - tipologia

Al fine di garantire la simmetria della rappresentanza associativa rispetto al perimetro nazionale e per uniformare le modalità di accesso e partecipazione al sistema associativo delle diverse tipologie di imprese, possono aderire a Confindustria Ascoli Piceno due distinte categorie di Soci:

1. Soci effettivi, con pieni diritti e doveri associativi: vi rientrano le imprese di cui al comma I del presente articolo che dispongano di una Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria, nonché quelle imprese il cui rapporto contributivo con il sistema associativo sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale, territoriale o sia già previsto nella Delibera contributiva;
2. Soci aggregati, con limitati e specifici diritti e doveri: vi rientrano le imprese che presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarità e raccordo economico con quelle di cui al precedente 3.1. Vi sono inoltre inclusi i consorzi di produzione di beni e/o servizi.

3.3 - incompatibilità

Le imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non possono essere associate in qualità di Soci aggregati. Il numero dei Soci aggregati non deve snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

3.4 - ambito territoriale

Aderiscono dunque in qualità di Soci effettivi:

- a) le imprese, con sede legale nell'ambito dei comuni della provincia di Ascoli Piceno, nonché le imprese con sede legale diversa, che abbiano comunque su questo territorio propri stabilimenti, cantieri, unità locali e/o attività sussidiarie di filiale, deposito o di qualsiasi altro tipo, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale;
- b) le imprese, sempre con sede legale o altre unità locali in tale territorio, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione, incluse le società con rilevante partecipazione pubblica al capitale, purché svolgano attività ispirata alle regole del mercato e ai principi di integrità e autonomia, non condizionata da conflitti di interessi con gli scopi perseguiti dall'Associazione;
- c) le imprese artigiane e cooperative, queste ultime con l'osservanza delle disposizioni confederali in merito al loro ingresso;
- d) le imprese, con sede legale diversa da quella dei comuni della provincia di Ascoli Piceno, già aderenti a Confindustria Ascoli Piceno alla data del 31 dicembre 2017 o che facciano successiva richiesta di adesione per motivi di prossimità, nel rispetto delle disposizioni confederali e nell'ambito degli accordi approvati dal Consiglio Generale con le articolazioni territoriali limitrofe.

3.5 - registro

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

Art. 4 – Rapporto associativo

4.1 - processo di adesione

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione.

La domanda, redatta su appositi moduli, deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa e deve contenere la dichiarazione di accettare le norme del presente Statuto, del Codice etico, della Carta dei valori associativi, di impegnarsi al pagamento dei contributi che verranno deliberati a norma dello stesso Statuto, di osservare la disciplina sociale, nonché tutte le disposizioni e norme che fossero regolarmente deliberate dagli Organi associativi.

Le domande vengono approvate dal Consiglio di Presidenza a scrutinio palese, sentito il parere consultivo della Sezione interessata.

Qualora la Sezione interessata non provveda ad esprimere tale parere entro dieci giorni dalla data della domanda di ammissione, questo si intenderà favorevole.

Qualora il Consiglio di Presidenza non si riunisca per deliberare circa l'ammissione entro trenta giorni dalla data della domanda di ammissione, o in caso di urgenza, è facoltà del Presidente disporre l'ammissione dei Soci richiedenti, che saranno soggetti a successiva ratifica da parte del Consiglio di Presidenza.

L'eventuale pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza dev'essere comunicata all'impresa entro dieci giorni. L'impresa può richiedere entro trenta giorni un riesame della domanda da parte del Consiglio Generale. Nel caso in cui accolga il ricorso dell'azienda, è inappellabile.

L'eventuale pronuncia negativa del Consiglio Generale dev'essere comunicata all'impresa entro dieci giorni. L'impresa può richiedere entro trenta giorni un riesame della domanda da parte del Collegio dei Provvisori, la cui decisione è inappellabile.

4.2 - durata ed effetti

L'adesione impegna l'impresa associata dalla data di accoglimento della domanda di ammissione e per tutto il biennio avente inizio con il primo gennaio successivo alla data medesima.

All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di:

- un eventuale contributo di iscrizione;
- un contributo annuale;
- eventuali contributi speciali.

Le delibere contributive sono determinate annualmente dall'Assemblea Generale Ordinaria e sono precedentemente approvate dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza. E' facoltà del Consiglio di Presidenza proporre nella delibera contributiva meccanismi che incentivino le iscrizioni di aziende di determinati gruppi imprenditoriali, filiere o settori merceologici, come anche analizzare e proporre soluzioni che disincentivino la morosità. Nel caso di imprese multilocalizzate o facenti parte di un medesimo gruppo imprenditoriale o facenti capo a uno stesso imprenditore si rimanda alle norme confederali. L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Ascoli Piceno nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per la durata del rapporto associativo. Al socio moroso verrà addebitato ogni eventuale costo sostenuto dall'Associazione per il recupero delle somme dovute.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.

I contributi associativi riscossi dall'Associazione, a norma del comma precedente, non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Il mutamento della forma giuridica, della ragione sociale e della proprietà dell'impresa associata, anche a seguito di cessione di azienda, di processo di fusione per incorporazione o di ogni altra forma di trasferimento non determina la cessazione del vincolo di adesione.

Nel caso pervenga all'Associazione comunicazione di cessione di azienda o ramo di azienda deve intendersi ceduto anche il rapporto associativo, ferma la facoltà dell'Associazione di comunicare la risoluzione del rapporto qualora non ricorrano i presupposti per l'adesione del cessionario, ovvero nei casi previsti dall'art.8 dello Statuto.

4.3 - rinnovo automatico biennale

Salvo nei casi di cui all'art. 8 dello Statuto, l'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, entro il 30 (trenta) giugno antecedente la scadenza del biennio.

4.4 - dimissioni

La richiesta di dimissioni da indirizzare al Presidente, deve essere su carta intestata dell'azienda e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante che deve indicare le motivazioni che hanno determinato tale scelta.

Lo stato di socio dimissionario è incompatibile con gli incarichi di rappresentanza interna.

L'associazione da informazione ai Soci, tramite il Registro delle Imprese, delle nuove iscrizioni e delle cessazioni dalla carica di Socio.

Art. 5 – Diritti dei soci

5.1 - soci effettivi

I Soci effettivi hanno diritto di ricevere rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza nonché tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio derivanti dall'appartenenza al sistema Confederale; elettorato attivo e passivo per tutti gli Organi associativi, secondo gli obblighi statutari, nel rispetto dei requisiti aziendali e personali prescritti nell'assunzione delle diverse cariche associative.

5.2 - soci aggregati

I Soci aggregati non hanno diritto di elettorato attivo e passivo. E' esclusa ogni prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico e/o sindacale, mentre è garantita l'attività di informazione e di servizio derivanti dall'appartenenza al sistema confederale. I soci aggregati non partecipano alla formazione degli organi e partecipano senza diritto di voto alle assemblee generali e sezionali.

5.3 - diritti comuni

Ciascun Socio ha diritto di:

- a) partecipare ed intervenire in Assemblea ai sensi dello Statuto e secondo le modalità regolamentate;
- a) avere attestata l'appartenenza al sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni a firma del Presidente su apposita modulistica;
- b) utilizzare il logo e gli altri segni distintivi del sistema confederale secondo le modalità previste dal Regolamento Unico per il Sistema, differenziate tra soci ordinari e soci aggregati, e dal Sistema di Identità di Confindustria.

5.4 - sospensione diritti

Ai Soci dimissionari è inibito il diritto di elettorato passivo, mentre è ammesso quello attivo in Assemblea.

Ai Soci in stato di morosità è inibito il diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 6 – Doveri dei soci

6.1 - doveri comuni

L'adesione all'Associazione in qualità di Socio, effettivo e aggregato, comporta l'assunzione dei seguenti doveri:

1. osservare le regole del presente Statuto e della normativa associativa, ottemperare ai comportamenti previsti dal Codice etico e dei valori associativi, adeguarsi alle delibere degli organi direttivi e di controllo che derivano dal rapporto associativo e dalla partecipazione al sistema confederale;
2. versare i contributi, nelle quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale. In caso di ripetuta morosità dovuta a particolari situazioni di criticità aziendale, l'Associazione può definire piani di rientro;
3. partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è stati chiamati a far parte, anche proponendo l'attivazione di nuovi servizi associativi ovvero eventi di particolare rifrazione esterna a supporto dell'immagine e della legittimazione associativa; favorisce l'avvicinamento all'Associazione delle imprese della stessa filiera, gruppo o area, che dimostrino di avere le caratteristiche per far parte del Sistema;
4. non assumere iniziative di comunicazione esterna di impatto trasversale sugli interessi rappresentati dall'Associazione, ovvero da altra componente del sistema, senza un preventivo coordinamento con la stessa; costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
5. fornire all'Associazione ogni dato documentale necessario all'aggiornamento del Registro delle imprese e utile per il migliore e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

6.2 - doveri esclusivi

I soli soci Effettivi, hanno inoltre il dovere di:

- a. non aderire ad Associazioni che facciano parte di organizzazioni ritenute nella fattispecie concorrenti con Confindustria e costituite per scopi analoghi. La valutazione della natura concorrenziale nel caso concreto sarà rimessa al Consiglio Generale. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative apicali nelle predette organizzazioni concorrenti in rappresentanza di aziende che dovrebbero appartenere al perimetro associativo confindustriale; non si determina alcuna incompatibilità, invece, nel caso in cui dette cariche associative facciano capo a imprese che richiedano appartenenze associative diverse da quella confindustriale;
- b. applicare contratti collettivi di lavoro, protocolli, convezioni ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione;
- c. dimettersi da eventuali incarichi e/o cariche di rappresentanza esterna al momento della cessazione del rapporto associativo.

Art. 7 – Sanzioni

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
- b) sospensione dell'impresa associata: deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni;
- c) decadenza dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Proviviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita dei requisiti richiesti di inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;
- d) espulsione dell'impresa associata: deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;
- e) radiazione del rappresentante in Associazione: anch'essa deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettano, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda, sollecitandola a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa; la radiazione è sempre necessaria in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 8 - Cessazione della condizione di socio

8.1 - recesso

Il Socio può recedere:

- a) per atto volontario di dimissioni comunicato secondo le modalità ed i termini temporali stabiliti dall'art. 4;
- b) per voto contrario a modifiche statutarie, come previsto all'art. 37.

Nei casi di recesso dal rapporto associativo, il Socio perde - con effetto immediato dalla data di presentazione delle dimissioni - il diritto all'elettorato passivo e i suoi rappresentanti decadono automaticamente da eventuali cariche associative o incarichi di rappresentanza esterna ricoperti per conto dell'Associazione.

8.2 - risoluzione

La qualità di Socio si perde:

- a) per risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione, per infrazioni del Codice etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo, ma permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso;
- b) per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato. Dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo;
- c) per cessazione dell'attività d'impresa esercitata nell'ambito territoriale regionale, con decorrenza dalla data di notifica all'Associazione;
- d) per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi diffusi e strumentali della procedura;
- e) per il venir meno dei requisiti di idoneità richiesti per l'ammissione;
- f) per espulsione, in conseguenza dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 7 e 28 del presente Statuto.

8.3 - trasformazione

La trasformazione della ragione sociale e ogni altro mutamento previsto all'art. 4 non estinguono il rapporto associativo.

8.4 - effetti della cessazione

L'impresa è sempre tenuta al pagamento dei contributi associativi per il restante periodo di durata del rapporto associativo ad eccezione dei casi di cui alla lettera b), c), e) del punto 8.2 del presente articolo: in tali casi la cessazione del rapporto associativo ha efficacia immediata e può essere operata d'ufficio.

Con la cessazione, le persone fisiche che, in virtù del rapporto associativo dell'impresa, avevano assunto incarichi di rappresentanza esterna ovvero cariche associative all'interno dell'Associazione e del Sistema confederale, perdono automaticamente il titolo a ricoprirli.

DATA

Per ricevuta e accettazione dello Statuto dell'Associazione e di tutte le sue clausole

TIMBRO E FIRMA PER ESTESO DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

Per espressa e specifica accettazione ex art. 1341 Cod. Civile delle disposizioni statutarie di cui ai sopra trascritti artt. 3-4-5-6-7-8

TIMBRO E FIRMA PER ESTESO DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE